



Oratorio S. Pietro
via Roma, 18 - Assemini (CA)

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

VERBALE DEL 20 OTTOBRE 2020

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Modifica dello statuto dell'Associazione**
- 2. Varie ed eventuali**

La riunione ha inizio alle ore 19:30 in seconda convocazione, a seguito dell'assenza dei soci alla prima seduta delle ore 18:00.

Il Presidente Paolo Sanna, dopo aver salutato e ringraziato i presenti all'incontro odierno, constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a seguito di avviso affisso presso la sede sociale il giorno 5 ottobre 2020, quindi nei tempi utili stabiliti dallo statuto e dal regolamento vigenti. Lo stesso accerta che alla seduta sono presenti n° 18 soci su n° 49 soci iscritti e attivi nell'anno in corso: dichiara perciò che l'assemblea deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello Statuto sociale per la validità dell'assemblea in seconda convocazione per discutere e deliberare sui primo punto dell'ordine del giorno.

Come da 1° punto dell'O.d.G., il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo Statuto sociale. Vengono illustrate ai presenti le esigenze, già trattate all'interno del Consiglio Direttivo nei mesi precedenti, che hanno portato alla necessità di aggiornare lo Statuto. Tra le più importanti c'è la necessità di far confluire l'Oratorio all'interno del RUNTS "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore", come A.P.S. - "Associazione di Promozione Sociale" e come A.S.D. - "Associazione Sportiva Dilettantistica", al fine di rafforzare e poter meglio perseguire le finalità e gli obiettivi che l'Oratorio persegue, e per sopperire alle sempre più articolate difficoltà ed emergenze che affliggono la nostra comunità.

Viene illustrato ai presenti la proposta del nuovo Statuto, aggiornato in base alle necessità riscontrate e prendendo come riferimento anche il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e tutta la normativa al fine di poter far parte del RUNTS.

Viene data lettura della proposta dello Statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente complessivi n° 16 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura di tutti gli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

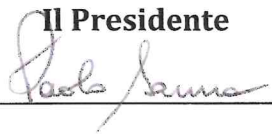


Oratorio S. Pietro
via Roma, 18 - Assemini (CA)

Il Presidente viene incaricato di compiere tutti gli adempimenti di legge necessari per la completa adozione ed efficacia del nuovo Statuto (registrazione del presente atto presso l'Agenzia delle Entrate, richieste di esenzione di imposte di bollo e di quella di registro, ecc.). Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario





Agenzia delle Entrate
Ufficio locale di Cagliari 2

Addi 26/10/2020

Esatti € _____

Euro ESENTE

Registrato al

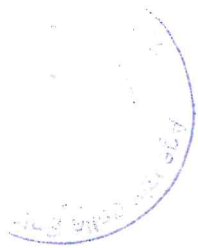
N. 1834

Serv. 3

Invia € _____


DIRETTORE





STATUTO

ORATORIO PARROCCHIALE SAN PIETRO ASSEMINI

A.P.S. - "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"
A.S.D. - "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

ART. 1 **(Denominazione, sede e durata)**

1 È costituita, nel rispetto del Codice civile e della normativa in materia di Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi della L. 383/2000, l'Associazione **"Oratorio Parrocchiale San Pietro Assemini, "Associazione di Promozione Sociale" - A.S.P. e "Associazione Sportiva Dilettantistica" - A.S.D.**

2 La sede è nel Comune di Assemini in via Roma n. 18. L'Associazione usufruisce degli spazi concessi dalla Parrocchia di S. Pietro in Assemini a seguito di un comodato d'uso gratuito.

3 La sua durata è illimitata.

ART. 2 **(Finalità)**

1 L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Le finalità che si propone sono quelle della promozione di una visione cristiana della vita, attraverso lo svolgimento di attività religiose, ricreative ed educative utili per la formazione umana e cristiana dei giovani e di tutta la collettività, al fine di favorire un profondo senso di appartenenza e di partecipazione ecclesiale nell'ottica dei valori evangelici e della visione cristiana della società e dell'uomo, nell'ambito della Parrocchia di San Pietro in Assemini.

In particolare l'Associazione ha le seguenti finalità:

A) Formazione dei singoli e dei gruppi mediante un progetto di educazione integrale e permanente fondato sui valori evangelici e sulla visione cristiana dell'uomo e della società. Grazie alla guida di un ministro ordinato, esclusivamente competente in materia, l'Associazione si propone di fornire un adeguato accompagnamento umano e spirituale in particolare nel percorso di iniziazione cristiana che conduce verso una maturità di fede e coscienza. Nel caso in cui questa prima ed essenziale finalità venisse a mancare l'Associazione dovrà necessariamente cessare.

B) Altra finalità essenziale dell'Associazione è la proposta costante dello sport, ad ogni persona indistintamente, quale strumento pedagogico ed educativo perseguito attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non.

C) Promuovere i valori irrinunciabili alla vita, dell'amore e della solidarietà mediante la partecipazione e la presenza degli aderenti alle iniziative ed in seno alle Organizzazioni ecclesiali e civili che si occupano delle tematiche di cui sopra; dare impulso al dialogo e alla collaborazione con le famiglie, con le realtà ecclesiali con le Istituzioni civili e con gli organismi sociali.

- D) Realizzare esperienze di animazione culturale e servizio sociale tendenti a valorizzare la vita e la storia con riferimento costante al Vangelo.
- E) Promuovere, coordinare e gestire attività e strutture formative, culturali, editoriali, ricreative sportive, di animazione del tempo libero, turistico, sociali, assistenziali e di promozione sociale.
- F) Porre attenzione alle istanze delle fasce sociali più deboli, curando iniziative e attivando strutture idonee alla prevenzione e al superamento delle situazioni di disagio.

2 Per meglio perseguire le sue finalità l'Associazione nello svolgimento delle sue attività potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con Enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

ART. 3 (Attività)

1 Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione "Oratorio Parrocchiale San Pietro Assemini, Associazione di Promozione Sociale e Associazione Sportiva Dilettantistica", può organizzare delle attività nei seguenti ambiti:

· **Attività formative, di animazione e attività estive - gress**: Per sviluppare un itinerario di formazione cristiana ispirata ai valori del Vangelo quali il rispetto della vita, la valorizzazione della famiglia, la pace, la giustizia sociale, la misericordia e la solidarietà, attraverso l'organizzazione di corsi, convegni o conferenze intese ad approfondire tematiche di stretta attualità, la promozione ed organizzazione di attività sociali e ricreative rivolte ad adolescenti, bambini, ragazzi e giovani, la promozione di incontri, manifestazioni e, in generale, iniziative utili e opportune per il raggiungimento degli scopi sociali, purché compatibili con la normativa vigente in materia di associazioni di promozione sociale.

· **Attività culturale**: Per sviluppare la crescita morale, civile degli associati e stimolarne le naturali attitudini e predisposizioni nei vari campi di interesse culturale (Teatro, Cinema, Arte e Musica, Convegni).

· **Attività sociale/ricreativa**: Per offrire agli associati la possibilità di giocare e divertirsi nelle forme e con gli strumenti tipicamente oratoriali.

· **Attività sportiva**: Per sviluppare ed accrescere negli associati l'amore e la passione per lo sport, e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

2 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni volontarie, libere e gratuite fornite dai propri aderenti. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, l'Associazione potrà avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da soggetti non associati. L'Associazione potrà, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche

tramite convenzioni con Enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito.

ART. 4 (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 5 (Presidente)

1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

2 Il Presidente cura l'esecuzione degli atti deliberati dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo e nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questi alla prima riunione utile.

ART. 6 (Consiglio Direttivo)

1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

2 E' composto da un minimo di 5 membri, fino ad un massimo di 21, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i propri soci maggiorenni aventi diritto al voto e con un'anzianità associativa di almeno 6 mesi.

Appartiene di diritto al Consiglio Direttivo il Parroco o un suo delegato religioso, se presente in parrocchia, che ha il compito di assicurare il raggiungimento delle finalità fondamentali dell'Associazione esposte all'Art. 2, in particolare la promozione di una visione cristiana della vita, della formazione umana e cristiana dei giovani e di tutta la collettività, del favorire un profondo senso di appartenenza e di partecipazione ecclesiale nell'ottica dei valori evangelici e della visione cristiana della società e dell'uomo, nell'ambito della Parrocchia. Il Parroco, o il suo delegato religioso, è il responsabile dell'oratorio, quale espressione educativa, formativa e sociale della Parrocchia.

3 I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati e il Parroco o suo delegato.

4 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

5 Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando almeno due Consiglieri ne facciano richiesta. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le delibere devono essere assunte con il voto del 50% +1 dei presenti.

6 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno:

- il Presidente;
- il Vice - presidente;
- il Segretario
- il Tesoriere.

7 Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio e presentarlo all'Assemblea per l'approvazione entro 120 giorni dalla scadenza dell'anno sociale;
- presentare all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione;
- nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni.

8 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o di legittimo impedimento dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

9 I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

10 È facoltà del Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, invitare alle proprie sedute persone che non ne siano componenti, in qualità di esperti o relatori, senza diritto di voto.

11 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e straordinariamente quando il Presidente o 1/3 dei Consiglieri ne chiedano la convocazione.

12 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati; le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

13 Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, conserva i libri sociali e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni a lui delegate dal Presidente.

14 Il Tesoriere redige il libro delle entrate e delle uscite e custodisce il fondo comune e conserva i libri contabili per il periodo stabilito dalla normativa.

15 Il Tesoriere provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, e provvede alla riscossione delle quote sociali.

ART. 7

(Soci)

1 Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendone le finalità, intendano collaborare al loro raggiungimento. Il numero degli aderenti è illimitato.

2 Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa non è trasmissibile.

3 Ci sono due categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo e deliberata annualmente dall'Assemblea (i minori sono rappresentati dai genitori o dal tutore legale);

- sostenitori: sono coloro che erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4 Il richiedente che intende aderire all'Associazione dovrà specificare nella domanda di ammissione le proprie complete generalità e la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il richiedente diventerà socio ordinario effettivo dopo la deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera l'accoglimento delle domande di ammissione entro due mesi. Decorso tale termine predetto la domanda si intende respinta.

Il diniego va motivato.

5 Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti al libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

6 Sull'eventuale non ammissione di domande di adesione, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

ART. 8 **(Diritti e doveri dei soci)**

1 I soci maggiorenni hanno diritto di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi. Hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione e sono a loro disposizione le strutture ed i mezzi con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d'uso interni vigenti.

2 Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

3 Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4 Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto.

5 Il socio avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

6 L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

7 I soci devono versare nei termini la quota sociale, rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

8 Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle finalità dell'Associazione.

9 I soci devono sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione.

10 I soci hanno il dovere di partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 **(Abbandono ed esclusione del socio)**

1 Il socio può abbandonare l'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare in qualsiasi momento all'Associazione stessa, con efficacia dal sessantesimo giorno successivo a quello della comunicazione ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non ne accordi un minor termine.

2 Il socio può essere escluso dall'Associazione, nei seguenti casi:

- morosità protrattasi per 12 mesi dal termine di versamento richiesto;
- gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

3 L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, e viene ratificata dall'Assemblea dei soci.

4 La delibera di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo di raccomandata A/R.

5 I soci che abbiano abbandonato l'Associazione e/o ne siano stati esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art.10 **(Assemblea)**

1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

2 È indetta dal Consiglio Direttivo e convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante una delle seguenti opzioni:

- avviso scritto da inviare agli associati con lettera semplice, p.e.c., e-mail, affissione nella bacheca sociale, oppure altri mezzi idonei, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
- avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima.

3 L'Assemblea è, inoltre, convocata su richiesta di almeno un quarto dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

4 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

5 Tutti i soci aventi diritto di voto hanno i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria.

6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o in ultima istanza da persona designata dagli intervenuti.

7 Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio Direttivo.

8 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e a determinare la validità della costituzione della stessa.

9 L'Assemblea ordinaria deve:

- eleggere ogni triennio il Consiglio Direttivo, tranne il Parroco o un suo delegato, che ne sono membri di diritto;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare l'importo della quota sociale annuale fissato dal Consiglio Direttivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare gli eventuali regolamenti interni;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

10 L'Assemblea straordinaria deve:

- eleggere il Consiglio Direttivo (tranne il Parroco o un suo delegato, che ne sono membri di diritto) nell'ipotesi di vacanze previste nello Statuto verificatesi prima della fine del triennio di mandato;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 11 **(Validità delle Assemblee)**

1 Hanno diritto di partecipare alle Assemblee tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

2 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

3 Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

4 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e le caratteristiche strettamente personali dei soci.

5 L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è sufficiente la presenza di 1/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 12 (Verbalizzazione)

1 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato nella sede dell'Associazione.

2 Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 13 (Esercizio sociale e Bilancio)

1 L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2 I bilanci sono predisposti dal tesoriere Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

3 Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

4 L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

5 Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

6 In nessun caso i proventi delle attività possono essere divisi tra gli associati anche in forme indirette o differite.

7 L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 14 (Risorse economiche)

1 Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
· quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria;

- erogazioni liberali di terzi;
- contributi dello Stato delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche private e religiose, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- sussidi erogati direttamente o indirettamente alla Diocesi di Cagliari, finalizzati al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.

2 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 15 (Diritto di rivalsa)

1 L'Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio o alla reputazione della stessa.

ART. 16 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

3 Il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, sarà devoluto a fini di utilità sociale, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 (Assicurazione)

1 L'Associazione provvederà a dotarsi di copertura assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi. Potrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci. In entrambi i casi l'Associazione potrà usufruire di specifiche convenzioni.

ART. 18
(Rispetto Testo Unico Imposte sui Redditi)

1 Si attesta che l'Associazione è costituita nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 148 TUIR di seguito esposte:

- A) Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- B) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta alla legge;
- C) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- D) Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- E) Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'Assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- F) Intrasmisibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ART. 19
(Disposizioni finali)

1 Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

